

DECRETO AMMINISTRATORE UNICO N. 8 del 17/02/2021

L'Amministratore Unico dell'ASP

VISTO il provvedimento redatto dall'Ufficio Gare e Appalti relativo a:

APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DÌ APPALTO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E DISTRIBUZIONE PASTI CPV 55321000-6 / EA05-7 Per anziani

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;
2. DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



L'Amministratore Unico



Magiera Ansaloni

SANTI MARINELLA / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MARINELLA SANTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E DISTRIBUZIONE PASTI CPV 55321000-6 / EA05-7 Per anziani

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- L'Asp Magiera Ansaloni ha in scadenza il 31/08/2021 il contratto di appalto in oggetto e necessita pertanto attivare le procedure amministrative per l'individuazione di soggetto fornitore di tale servizio per i successivi 60 mesi al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi socio-sanitari residenziali e domiciliari;
- L'Asp Carlo Sartori, avendo la medesima esigenza pur se con tempi di scadenza contrattuale anticipati rispetto alla Magiera Ansaloni, ha chiesto la possibilità di far espletare alla scrivente Asp le procedure amministrative di selezione del fornitore anche per loro conto di tale servizio;

CONSIDERATO che:

- a. L'Asp Magiera Ansaloni con sede in via Marx 10 42010 a Rio Saliceto RE è:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituito ai sensi della L 328/2000, del d.lgs 207/2001 e della L.R 2/2003;
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;
- b. L'Asp Carlo Sartori con sede in Via Alcide De Gasperi, 3 42020 a San Polo d'Enza RE a sua volta è:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituito a norma di legge
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;

Ricordato in particolare che:

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016
 - a. *Le stazioni appaltanti, Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
 - b. *....le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
 - c. *Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.*
 - d. *Le centrali di committenza possono:*
 - *aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
 - *stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*

- *gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*
 - e. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti
 - f. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza.
 - g. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
2. L'asp Magiera Ansaloni è una stazione appaltante qualificata in regime transitorio ai sensi dell'art. 38 rientrando nell'elenco previsto dall'Anac ai sensi dell'art 216 c. 10)
 3. L'appalto in oggetto:
 - a. Si stima essere superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice appalti
 - b. non rientra tra le categorie previste dall'art 1 c. 7 della L 95/2012
 - c. non rientra tra le categorie di cui all'art 9 c. 7 della L. 66/2014;
 4. I soggetti come sopra richiamati hanno pertanto facoltà di associarsi per svolgere in modo unificato specifiche procedure di appalto per perseguire in tal modo obiettivi di:
 - a. Risparmio di spese e di procedure amministrative
 - b. Ottenimento di condizioni di fornitura e servizi migliori sotto il profilo tecnico e/o economico.
 5. Per quanto sopra esposto e sussistendo:
 - i. tra i soggetti sopra indicati, i medesimi obblighi normativi e procedurali di aggiudicazione degli appalti nonché le medesime esigenze di espletare le procedure di gara per il servizio indicato in intestazione;
 - ii. ragioni di adeguatezza amministrativa per la riduzione e razionalizzazione dei procedimenti e attività in capo alle singole Amministrazioni Aggiudicatrici;
 - iii. ragioni di reciproca convenienza economica derivante sia dalla citata riduzione dei procedimenti amministrativi che convenienza per la scrivente Asp derivante dal costo del servizio riconosciuto dall'Asp Carlo Sartori;
 - iv. ragioni di legittimità e di adeguatezza ai principi normativi dettati dal legislatore in ordine alla stipula di accordi tra Enti Pubblici finalizzati ad associarsi per la delega "ad hoc" ad un ufficio già esistente presso una delle due Amministrazione Aggiudicatrici delle funzioni di Centrale di Committenza;

è intenzione delle parti:

- gestire in modo accorpato le procedure di gara solo per tale e specifico servizio indicato;
- stipulare quindi specifico accordo per formalizzare e definire dettagliatamente i ruoli, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura unificata;

RICHIAMATI:

- il d.lgs 50/2016 ss.mm.ii
- la L 241/1990 ss.mm.ii;
- lo Statuto Aziendale

per quanto sopra esposto che si intende ivi integralmente richiamato

DECRETA

ASP Magiera Ansaloni – Via XX Settembre n.4 – 42010 Rio Saliceto (RE) C.F.: 80010410357

DI APPROVARE l'esecuzione congiunta con l'Asp Carlo Sartori dell'appalto in oggetto svolgendo per conto della stessa le funzioni di Centrale di committenza;

DI APPROVARE a tal fine l'allegato testo di accordo da sottoscrivere per la definizione più specifica dei compiti e competenze da svolgersi tra le parti nella procedura in oggetto;

DI DARE mandato di attuazione e sottoscrizione del testo di accordo al Direttore dell'Asp;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento attraverso gli uffici aziendali preposti, secondo le forme di legge e regolamento stabilite.

**ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DÌ APPALTO PER
AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E
DISTRIBUZIONE PASTI CPV 55321000-6 / EA05-7 Per anziani**

TRA

L'Asp Magiera Ansaloni con sede legale in via C.Marx n. 10 a Rio Saliceto (RE) CF 80010410357 ivi rappresentate in forza di legge e Statuto dal Direttore Generale Dr Ravanello Alberto CF RVNLR72T07F999L che agisce nel presente in nome e per conto dell'Asp Magiera Ansaloni stessa (di seguito anche Centrale di Committenza o CDC)

E

L'Asp Carlo Sartori con sede legale in via Alcide De Gasperi, 3 42020 a San Polo d'Enza RE CF 80011590355 ivi rappresentata in forza di legge dal Direttore Generale Guidotti Vanja CF _____ che agisce nel presente in nome e per conto dell'Asp stessa di seguito anche Amministrazione Aggiudicatrice o AA

Premesso che:

- a. L'Asp Magiera Ansaloni con sede in via Marx 10 42010 a Rio Saliceto RE è:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituito ai sensi della L 328/2000, del d.lgs 207/2001 e della L.R 2/2003;
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;
- b. L'Asp Carlo Sartori con sede in Via Alcide De Gasperi, 3 42020 a San Polo d'Enza RE a sua volta è:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituiti e costituiti a norma di legge
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;
- c. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R 12/2013 "Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Ricordato in particolare che:

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016
 - a. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
 - b. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

- c. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
- d. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
- (comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020)*
- i. a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).
- e. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'[articolo 38](#).
- f. Le centrali di committenza possono:
- aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
- g. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
- h. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
- i. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 31](#).
- j. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
2. L'asp Magiera Ansaloni è una stazione appaltante qualificata in regime transitorio ai sensi dell'art. 38 rientrando nell'elenco previsto dall'Anac ai sensi dell'art 216 c. 10)
3. Ai sensi dell'art 1 comma 449 della L 296/2006: "...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzocualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti..."

4. L'appalto in oggetto:
 - a. Si stima essere superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice appalti
 - b. non rientra tra le categorie previste dall'art 1 c. 7 della L 95/2012
 - c. non rientra tra le categorie di cui all'art 9 c. 7 della L. 66/2014;
5. I soggetti come sotto costituiti hanno pertanto facoltà di associarsi per svolgere in modo unificato specifiche procedure di appalto per perseguire in tal modo obiettivi di:
 - a. Risparmio di spese e di procedure amministrative
 - b. Ottenimento di condizioni di fornitura e servizi migliori sotto il profilo tecnico e/o economico.
6. Le norme generali di contenimento della finanza pubblica anche ove non direttamente applicabili sono comunque vevoli in termini di principio anche per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona che le perseguono attraverso il presente accordo e in base agli indirizzi già forniti in precedenza rispetto al "vecchio Codice appalti" in merito alla sottoscrizione di accordi per la gestione unificata di appalti pubblici (vedasi ad esempio sentenze Corte dei conti - src LIGURIA n. 44 dell'11/06/2013 e Corte dei Conti Umbria n. 112 del 4 giugno 2013 secondo le quali "... la finalità di tale disciplina è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici riducendo i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica ...)
7. Per quanto sopra esposto e sussistendo:
 - i. tra i soggetti sotto indicati, i medesimi obblighi normativi e procedurali di aggiudicazione degli appalti nonché le medesime esigenze di espletare le procedure di gara per il servizio indicato in intestazione;
 - ii. ragioni di adeguatezza amministrativa per la riduzione e razionalizzazione dei procedimenti e attività in capo alle singole Amministrazioni Aggiudicatrici;
 - iii. ragioni di convenienza economica derivante sia dalla citata riduzione dei procedimenti amministrativi che dalle presunte e maggiori "dinamiche concorrenziali" dovute all'aggregazione in unico appalto dei servizi di più Amministrazioni;
 - iv. ragioni di legittimità e di adeguatezza ai principi normativi dettati dal legislatore in ordine alla stipula di accordi tra Enti Pubblici finalizzati ad associarsi per la delega "ad hoc" ad un ufficio già esistente presso una delle due Amministrazione Aggiudicatrici delle funzioni di Centrale di Committenza;

è intenzione delle parti:

 - gestire in modo accorpato le procedure di gara solo per tale e specifico servizio indicato;
 - stipulare quindi specifico accordo per formalizzare e definire dettagliatamente i ruoli, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura unificata;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue

1. OGGETTO E DURATA

1. Il presente accordo ha lo scopo di pervenire attraverso una Amministrazione aggiudicatrice qualificata ai sensi dell'art 38 del Codice e individuata come Centrale di Committenza nell'Asp Magiera Ansaloni, **all'aggiudicazione di un ACCORDO QUADRO della durata di 12 mesi** entro cui l'AA e la CDC dovranno successivamente aderire per la stipula di contratto di appalto derivato per l'erogazione del servizio di **ristorazione collettiva e distribuzione pasti** così come meglio indicato nel capitolato di appalto e atti di gara che si andranno ad approvare.
2. Il Rup nella presente procedura è individuato nel Direttore Generale dell'Asp Magiera Ansaloni limitatamente alle attività e procedure amministrative ivi indicate a carico della CDC
3. La Centrale di Committenza nella presente procedura **aggiudica** quindi **per se stessa e per l'Asp Carlo Sartori** limitatamente alle tipologie e quantità di appalto che ogni singola Amministrazione programmerà e comunicherà come necessaria per se stessa nel periodo di interesse.
4. L'adesione al presente accordo vincola ad ogni effetto di legge, i soggetti sottoscrittori ad adempiere in modo completo, adeguato e regolare agli impegni e obblighi da esso derivante per quanto di rispettiva competenza nelle fasi di predisposizione documentale, svolgimento delle fasi di gara nonché di esecuzione contrattuale successiva all'aggiudicazione per quanto ad esso conseguenti e direttamente collegate.

2. COMPITI E OBBLIGHI DELLE PARTI

in via generale

- A. La CDC provvederà all'adozione di ogni provvedimento amministrativo necessario allo svolgimento delle procedure di gara dalla fase di adozione del provvedimento a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art 32 del Codice, di redazione e successiva pubblicazione degli atti di gara sino alla aggiudicazione definitiva a norma di legge e stipula di accordo quadro a cui **potranno aderire oltre alla CDC l' AA che sottoscrive il presente accordo** per le finalità in esso espresse;
- B. Non sono ammesse adesioni all'accordo di altre Amministrazioni successive alle scadenze dei termini fissati dalla programmazione temporale sotto indicata (a solo scopo indicativo e non vincolante) al fine di permettere l'avvio dei lavori di redazione della gara senza che essa possa cambiare nei contenuti o quantità mettendo così a rischio la decorrenza del servizio da appaltare;
- C. I soggetti sottoscrittori saranno tenuti ad aderire all'accordo quadro aggiudicato entro il suo periodo di validità, stipulando apposito contratto di appalto "derivato" per la parte economica e di servizi che compete loro così come prevista all'interno degli atti di gara risultanti; il contratto derivato avrà **durata di 60 mesi dalla data di sottoscrizione** salvo proroga tecnica nel limite massimo di 6 mesi.

Specificatamente la CDC:

1. Provvederà alla stesura di apposita scheda di rilevazione delle esigenze che l' AA richiede di inserire nell'appalto. Tale scheda dovrà essere compilata in modo esaustivo e restituita alla CDC **entro 10 giorni data ricevimento** e con tali dati verrà redatta bozza di disciplinare di gara. Nella scheda potranno essere raccolti vari dati (a titolo indicativo):
 - i. Tipologia di servizi / prestazioni richieste
 - ii. Modalità di erogazione dei servizi/ prestazioni desiderate
 - iii. Quantitativi dei servizi / prestazioni previste
 - iv. prezzi da ultimo applicati dall'attuale appaltatore ai servizi richiesti
 - v. Caratteristiche di dettaglio dei servizi / prestazioni attualmente erogate
 - vi. Importo base di gara presunto per la singola AA (utile anche ai fini di cui al punto 3)
2. Provvederà alla stesura del disciplinare di gara, redatto in base alle informazioni contenute nelle schede suddette, e in base agli schemi tipo approvati dall'Anac ai sensi dell'art 213 c.2 che:
 - a. Potrà essere eventualmente suddiviso per lotti per ogni singola Amministrazione in ragione delle peculiarità da preservare per l'erogazione del servizio in ogni singola Asp;
 - b. Definirà le modalità e criteri di aggiudicazione secondo i termini dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà sottoposto alla formale approvazione da parte della singola AA per la sua successiva e definitiva pubblicazione come documento di gara vincolante tra le parti. È facoltà dell'AA respingere entro 7 giorni dall'invio il disciplinare chiedendone formalmente delle modifiche non oltre 1 volta; la CDC è tenuta a recepire le richieste se ed in quanto compatibili con gli interessi generali di conduzione della gara; qualora il recepimento delle richieste contraddica lo spirito di aggregazione della gara, la richiesta può essere respinta con debita indicazione dei motivi del respingimento richiedendo quindi di nuovo la sottoscrizione del capitolato senza detta variazione; in mancanza di approvazione del capitolato da parte dell'AA, l'accordo decade e non produce più alcun effetto sciogliendo le parti da ogni obbligazione senza che sia dovuto nulla tra le parti (fatti salvi eventuali rimborsi spese sostenute dalla CDC se e in quanto dovuti dall'AA)
3. Inviterà l'AA tramite semplice scambio di corrispondenza ad esprimersi in ordine agli elementi cui assegnare punteggio da inserire nel bando di gara per la valutazione della parte qualitativa delle offerte. Anche in tal caso la CDC proporrà alcuni elementi (via mail e/o con incontri specifici) alla AA la quale, in tal caso, ha funzione di "consulenza" pertanto la CDC raccoglierà i suggerimenti entro le scadenze che saranno indicate ed eseguirà una propria valutazione discrezionale sulle indicazioni fornite che saranno recepite o respinte motivatamente in ragione di determinati criteri e elementi tra i quali:
 - i. rilevanza tecnica e qualitativa dell'elemento per la tipologia di appalto
 - ii. autorevolezza della fonte (se da fonte normative – es: criteri ambientali per la ristorazione emanati dal ministero dell'Ambiente, o suggerito dalla singola AA)
 - iii. rilevanza dell'interesse per la generalità delle AA o, viceversa, per la singola AA

4. Provvederà alle pubblicazioni di legge obbligatorie (e facoltative se e in quanto ritenuto opportuno) quali Guce e Guri, così come alle comunicazioni agli organi preposti e banche dati telematiche dei dati richiesti (Sitar, Anac ecc)
5. Effettuerà il Controllo preliminare della regolarità delle buste pervenute e della completezza e regolarità dei documenti presentati per l'ammissione o esclusione delle offerte, con eventuale attivazione del cd soccorso istruttorio nei casi di legge previsti;
6. Provvederà alla nomina della commissione di gara ove necessario, la quale si occuperà delle procedure e compiti previsti per legge in capo alla stessa quali a titolo esemplificativo:
 - i. Redazione dei verbali di gara da trasmettere alla CDC;
 - ii. Informazione ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 del Codice
 - iii. Valutazione delle offerte presentate e redazione della graduatoria di merito alla CDC
 i commissari e loro sostituti, saranno individuati dalla CDC e- nelle more delle linee guida ed elenco di cui all'art 78 del codice appalti - prioritariamente tra i funzionari / personale facente parte delle AA sottoscrittrici dell'accordo; a tal fine le AA si vincolano a rendere disponibile un proprio funzionario per la Commissione a prescindere dalla sua nomina successiva. Se necessario per legge o per competenze tecniche saranno nominate persone esterne. Salvo motivata ragione il personale nominato delle AA è tenuto alla partecipazione attiva ai lavori della CDC; la partecipazione di detto personale delle AA alla commissione di gara è gratuita salvo rimborso spese (di viaggio e pasti) al personale che ne faccia richiesta; convocherà e comunicherà le date delle sedute di gara anche in base ai tempi dovuti per gli accertamenti di cui al punto 6;
7. Eseguirà i controlli di legge previsti in capo ai concorrenti ed adotterà i relativi adempimenti conseguenti a detti controlli informando per quanto di rispettiva e necessaria competenza la Commissione e le AA;
8. Approverà le graduatorie "provvisorie e definitive".
9. Effettuerà gli avvisi di cui all'art 98 del Codice e stipulerà l'accordo quadro con il soggetto aggiudicatario;
10. Archiverà gli atti di gara e trasmetterà alle AA tutte le informazioni e documentazioni necessarie alla successiva stipula contrattuale in adesione all'accordo quadro.

Specificatamente l'AA:

11. Trasmetterà via email la documentazione necessaria alla CDC nei termini ivi previsti o indicati specificatamente dalla stessa CDC ove siano necessari tempi diversi;
12. Nominerà secondo i propri ordinamenti interni un soggetto unico responsabile del procedimento che sarà deputato:
 - i. Alle procedure amministrative di gara ivi previste per quanto di propria competenza ai sensi della L 241/1990 e in particolare all'espressione dei pareri, alla compilazione dei documenti, alla firma e trasmissione degli atti di gara che saranno da sottoscrivere o elaborarsi da parte dell'AA;
 - ii. alla redazione e invio del capitolato prestazionale specifico dell'AA;
13. Sottoscriverà il contratto "derivato" dall'adesione all'accordo quadro che avrà scadenza "predeterminata" indipendentemente dalla sua decorrenza
14. Eseguirà le comunicazioni e le procedure se e in quanto dovute per legge a seguito della stipula di contratto di appalto. A titolo esemplificativo:
 - i. Acquisizione del CIG derivato;
 - ii. Inserimento dell'appalto sul Sitar dalla fase prevista per tale fattispecie;
 - iii. Conduzione del contratto e gestione delle procedure derivanti dallo stesso (controlli del servizio eseguito, contabilità dei pagamenti, contenzioso in fase di esecuzione del servizio, svincolo della cauzione definitiva costituita pro quota a favore di ogni singola AA dal soggetto aggiudicatario)
15. Verserà alla CDC entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento di imputazione dei costi,
 - a. l'importo di 8.000,00 € (iva esclusa) a titolo di pagamento del servizio
 - b. il rimborso al 50% delle spese per l'acquisizione del CIG Anac dell'accordo quadro e di eventuali altre spese ove non rimborsate / sostenute dall'aggiudicatario sempre correlate all'accordo quadro;

NOTA: in caso di inadempienze rispetto alle attività indicate o, ove espressamente previsti, ai termini temporali per la restituzione di documenti / informazioni ecc, la CDC (per quanto le compete) si impegna a sollecitare l'AA inadempiente a provvedere ai propri obblighi entro un nuovo termine temporale. In caso di esito negativo o in assenza di esito al sollecito entro i nuovi termini indicati dalla CDC, ciò equivale ad espressa revoca del mandato alla CDC di quanto all'oggetto e conseguente ed automatico decadimento da ogni obbligo tra le parti derivanti dal presente accordo. Non opera il cd "silenzio assenso" che, nel caso si verifichi, equivale a espressa revoca dell'accordo da parte dell'AA.

3. COSTI

1. L' AA:

- a. successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva e stipula dell'accordo quadro, verserà alla CDC, dietro apposita richiesta di quest'ultima ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento, € 8.000,00 oltre spese da rimborsare.
- b. Sosterrà le spese della propria stipula contrattuale derivata se in quanto dovute (bolli, spese di registrazione per i contratti redatti in forma pubblica ecc)
- c. Sosterrà le spese di acquisizione del CIG derivato.
- d. Sosterrà direttamente i costi derivanti dal servizio contrattualmente stipulato con il soggetto aggiudicatario
- e. Sosterranno ogni altra spesa se e in quanto dovuta afferente al contratto di appalto stipulato
- f. Sosterrà in misura proporzionale alla propria quota economica costituente la base di gara le eventuali spese legali ove effettivamente sostenute dalla CDC in caso di contenziosi/ricorsi avverso le procedure di gara (fatto salvo quanto indicato all'art. 5 punto 2)

2. La CDC:

- a. sosterrà ogni costo afferente allo svolgimento della gara dalla fase di avvio sino alla fase di stipula contrattuale – ad eccezione dei costi previsti in capo al soggetto aggiudicatario così come previsti per legge o bando di gara. Nessun costo quindi oltre a quelli indicati al precedente punto potrà essere imputato dalla CDC alla AA
- b. individuerà e incaricherà lo studio legale e ne sosterrà le spese in caso di contenziosi / ricorsi avverso la procedura di gara
- c. Sosterrà le spese di stipula contrattuale:
 - i. Dell'accordo quadro, se in quanto dovute (bolli, spese di registrazione per i contratti redatti in forma pubblica ecc)
 - ii. Dell'acquisizione del CIG quadro
 - iii. Del proprio contratto di appalto derivato dall'adesione all'accordo quadro
- d. Sosterrà le spese di acquisizione del proprio CIG derivato
- e. Sosterrà direttamente i costi derivanti dal servizio contrattualmente stipulato con il soggetto aggiudicatario
- f. Sosterrà ogni altra spesa se e in quanto dovuta afferente al contratto di appalto stipulato

4. TERMINI

1. Il presente accordo decorre dalla data di STIPULA o, se antecedente, di APPROVAZIONE da parte dell'organo esecutivo della singola Amministrazione (inteso come atto già vincolante da sottoscrivere poi successivamente tra le parti a titolo di recepimento) e termina con la stipula dell'accordo quadro da parte della CDC con il soggetto aggiudicatario della gara (cui seguirà invio di tutta la documentazione amministrativa necessaria per la successiva adesione all'accordo quadro e stipula del contratto derivato) o comunque con l'approvazione dell'esito della procedura in caso di impossibilità di stipula dell'accordo quadro per ragioni non imputabili alla CDC
2. In caso di ricorso avverso le procedure di gara o dilazione dei termini di gara previsti nel "calendario" di gara sotto riportato, il presente accordo resta valido tra le parti sino alla chiusura di ogni aspetto legale ed economico legato alla procedura ivi stabilita sino alla regolare stipula di cui al punto 1.

5. RESPONSABILITA' E NORME DI CHIUSURA

1. L' AA e la CDC sono sempre responsabili dell'adozione e delle conseguenze degli atti da se promanati o dai quali hanno avuto origine altri atti per quanto di rispettiva competenza in ordine alla suddivisione dei compiti come sopra indicati. A tal fine:
 - a. In caso insorgano successivamente alla sua sottoscrizione, esigenze da definire o concordare per la regolare realizzazione del presente accordo che non siano pretestuose, strumentali o evidentemente infondate, la CDC e l'AA dovranno concordarle in modo unanime anche avvalendosi, se e in quanto applicabili al caso di specie, ad accordi transattivi ovvero a procedure di mediazione per la ricomposizione amichevole della controversia.
 - b. La revoca o recesso dell'AA dal presente Accordo scioglie la CDC dai propri obblighi e gli eventuali accordi / procedimenti avviati saranno assunti direttamente in capo alla AA per quanto di propria competenza;
2. In caso di ricorsi o "azioni legali" comunque denominate che comportino spese (legali, risarcimenti, di interessi ecc) promosse da operatori economici partecipanti alla gara o sottoscrittori dei contratti e derivanti da provvedimenti adottati con colpa e negligenza/imperizia rilevabile dagli atti, le singole Amministrazioni che hanno adottato tali atti (AA e CDC) rispondono autonomamente e in via diretta e integrale in base alla responsabilità individuabile in capo al singolo Ente senza facoltà di rimborso spese di cui all'art. 3 delle spese legali derivanti.

6. CALENDARIO AMMINISTRATIVO DI GARA INDICATIVO

Presumendo un regolare svolgimento dell'attività amministrativa, si programma di compiere le seguenti attività entro

	gg di lavoro	date
accordo quadro		07/07/2021
inizio stand still	35	02/06/2021
verifica requisiti	30	03/05/2021
espletamento gara	6	27/04/2021
offerte		27/04/2021
pubblicazione	30	28/03/2021
trasmissione guri/gue	6	22/03/2021
bando di gara	10	12/03/2021
capitolato tecnico	20	20/02/2021
accordo amministrativo		20/02/2021

Il presente è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma del DPR 131/1986. Per quanto non espressamente indicato si richiama la normativa applicabile in materia alla data di decorrenza della validità del presente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per la Centrale di Committenza

Per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Allegato: informativa